

Votazione cantonale del 18 maggio 2014



Principi di gestione finanziaria e freno ai disavanzi pubblici

Modifica del 27 gennaio 2014
della Costituzione cantonale

Pagine 5–10



Sussidi di cassa malati

Modifica del 25 novembre 2013
della legge cantonale
di applicazione alla legge federale
sull'assicurazione malattie

Pagine 11–16



Amnistia fiscale

Modifica del 25 novembre 2013
della legge tributaria

Pagine 17–22

Oggetti della votazione



Principi di gestione finanziaria e freno ai disavanzi pubblici

Introduzione dei principi di gestione finanziaria e del freno ai disavanzi pubblici nella Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997.



Sussidi di cassa malati

Adeguamento delle modalità di calcolo della riduzione dei premi nell'assicurazione sociale e obbligatoria contro le malattie (sussidi di cassa malati).




Amnistia fiscale

Modifica della legge tributaria del 21 giugno 1994.

Chi è **favorevole**
agli oggetti
vota **SÌ**

Chi è **contrario**
agli oggetti
vota **NO**



Il 27 gennaio 2014 il Gran Consiglio ha approvato l'introduzione dei principi di gestione finanziaria e del freno ai disavanzi pubblici nella Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997.

Trattandosi di una modifica della Costituzione cantonale questa deve essere sottoposta al voto popolare (referendum obbligatorio).



Il 25 novembre 2013 il Gran Consiglio ha approvato la modifica del sistema di determinazione dei premi medi di riferimento che si utilizzano per calcolare i sussidi di cassa malati (modifica degli articoli 28 e 29 della legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie; LCAMal).

Contro la modifica di legge è stato promosso un referendum, che ha raccolto 10'249 firme ed è pertanto riuscito.

La decisione finale spetta quindi al Popolo.



Il 25 novembre 2013 il Gran Consiglio ha accolto l'iniziativa parlamentare elaborata del 28 maggio 2013, mediante la modifica della legge tributaria, che conferisce ai contribuenti la possibilità di far capo all'istituto dell'amnistia fiscale durante i periodi fiscali 2014 e 2015.

Contro la modifica di legge è stato lanciato un referendum, che avendo raccolto 7'832 firme, è pertanto riuscito.

Spetta ora al Popolo respingere o approvare queste nuove disposizioni.





Principi di gestione finanziaria e freno ai disavanzi pubblici

Oggetto della votazione

I cittadini sono chiamati a esprimersi sull'inserimento nella Costituzione cantonale di norme che garantiscano nel tempo l'equilibrio dei conti pubblici cantonali e tutelino i cittadini dal ricorso ad un eccessivo indebitamento pubblico.

Dopo molti anni di discussione il Gran Consiglio ha approvato un modello di disciplina finanziaria, al quale i politici cantonali dovranno attenersi.

Nel medio termine le finanze cantonali dovranno essere in equilibrio. Ogni compito del Cantone dovrà essere periodicamente verificato, imponendo ai politici un esame di priorità d'intervento e di sostenibilità finanziaria.

L'evoluzione della spesa pubblica dovrà essere controllata in modo più rigoroso. Di principio i conti preventivi e consuntivi del Cantone dovranno essere in equilibrio. Disavanzi d'esercizio in un anno dovranno essere compensati con avanzi d'esercizio di altri anni nel medio termine.

Solo in situazioni particolari (bisogni eccezionali o crisi economica) potranno essere tollerati conti deficitari, ma entro determinati limiti. L'equilibrio dei conti imporrà scelte chiare e trasparenti riguardo alla riduzione delle spese rispettivamente all'incremento delle entrate.

Una modifica del coefficiente cantonale d'imposta per essere decisa necessiterà dell'accordo della maggioranza qualificata del Gran Consiglio (almeno 2/3 dei votanti). Ogni modifica del coefficiente d'imposta sarà referendabile.



Perché votare **si**

Le argomentazioni di Governo e Parlamento a sostegno della modifica costituzionale

Per una migliore gestione del denaro pubblico

Il meccanismo di disciplina finanziaria contribuirà a mantenere le finanze pubbliche in equilibrio nel medio-lungo termine, incentivando i politici cantonali a compiere delle scelte di priorità. Prima di assumere un nuovo compito Governo e Parlamento dovranno indicare i relativi costi e come gli stessi saranno finanziati e ciò aumenterà la trasparenza verso i cittadini. Inoltre, periodicamente, dovrà essere effettuata una verifica della necessità e della sostenibilità finanziaria dei compiti già assunti dal Cantone. Premessa indispensabile alla tanto declamata revisione dei compiti dello Stato.

I debiti sono pericolosi

Nel medio termine non possiamo spendere di più di quel che guadagniamo. Ogni cittadino lo sa. L'aumento del debito pubblico è pericoloso se non serve a finanziare investimenti di cui anche le prossime generazioni potranno beneficiare. Se il debito pubblico aumenta per coprire i costi del funzionamento corrente dello Stato facciamo ingiustamente pagare ai nostri figli ciò che noi oggi consumiamo, ipotecando il loro futuro. Un elevato debito pubblico, inoltre, indebolisce lo Stato, la sua capacità di dare risposte in momenti di crisi e la sua progettualità.

Né più né meno di quanto fatto da Confederazione e Cantoni

Il Ticino è uno dei rari Cantoni la cui Costituzione non prevede alcun riferimento alla gestione finanziaria e ciò a differenza della Confederazione e della grande maggioranza dei Cantoni. Inoltre solo due Cantoni, il Ticino e il Vallese, non dispongono dello strumento del coefficiente cantonale d'imposta. Tutti i Comuni ticinesi utilizzano da molto tempo il moltiplicatore fiscale.

I dati sono chiari: il moltiplicatore cantonale stabilizza o diminuisce le imposte, non le aumenta

Dal 1997 al 2012 il moltiplicatore comunale medio in Ticino si è ridotto dall'86% al 76%. Lo stesso fenomeno è riscontrabile negli altri Cantoni: tra il 1990 e il 2012 la maggior parte dei coefficienti cantonali risulta infatti stabile e tendenzialmente in riduzione. L'esistenza di meccanismi di disciplina finanziaria, come quello

proposto in votazione, costringe i politici a contenere la spesa e a mantenere i conti pubblici in equilibrio. Considerato che l'aumento delle imposte è impopolare, il politico è portato a intraprendere degli sforzi sul fronte della spesa per non aumentare la pressione fiscale su cittadini e aziende.

L'ultima parola spetta ai cittadini: ogni modifica dell'onere fiscale è referendabile

A tutela di un'eventuale pressione al rialzo del coefficiente d'imposta cantonale, che deve essere approvata da una maggioranza qualificata di 2/3 del Gran Consiglio, vi è il controllo democratico: qualsiasi modifica del coefficiente, infatti, è referendabile.

Comuni fiscalmente più indipendenti

Se il Cantone riduce la pressione fiscale diminuendo il coefficiente fiscale per migliorare la propria competitività, l'imposta base cantonale sulla quale i Comuni applicando il moltiplicatore fiscale determinano l'imposta comunale non cambia: ciò significa che godranno di una maggiore autonomia per quanto riguarda le loro entrate.

Sì alla politica congiunturale

Il meccanismo di disciplina finanziaria proposto consente di conseguire dei disavanzi d'esercizio in momenti di crisi economica, non inibisce quindi l'azione dello Stato in momenti di bisogno.

Per questi motivi, Governo e Parlamento raccomandano di votare SÌ all'introduzione dei principi di gestione finanziaria e del freno ai disavanzi pubblici nella Costituzione cantonale.



Perché votare **NO**

Le argomentazioni dei contrari alla modifica costituzionale
Testo preparato congiuntamente dal Partito socialista
e dall'Unione Democratica di Centro

Sono assai diverse le argomentazioni di chi raccomanda di votare NO alla modifica della Costituzione cantonale, che funge da base alla legge sul freno ai disavanzi prevedendo in particolare il consenso dei 2/3 dei votanti in Gran Consiglio per decidere l'aumento del moltiplicatore dell'imposta cantonale.

Da parte della sinistra, viene contestata la necessità di ottenere il voto dei 2/3 dei parlamentari per procedere ad un aumento del moltiplicatore, laddove non vale per simmetria lo stesso discorso in caso di riduzione. Ovvero, per dirla in cifre, 31 deputati contrari a rivedere il coefficiente d'imposta cantonale avrebbero la meglio su 59 favorevoli.

Uno strumento equilibrato di controllo della spesa pubblica verrebbe così seriamente pregiudicato da questa misura, del tutto anomala e illogica. Tutte le altre decisioni del Parlamento sono del resto prese a maggioranza semplice, teoricamente anche una decisione volta ad abrogare la legge medesima.

Da parte dell'Unione Democratica di Centro si fa invece rilevare come negli ultimi quindici anni, la spesa del Cantone Ticino sia aumentata da 2,2 a 3,4 miliardi di franchi (il preventivo 2014 presentato dal Consiglio di Stato e approvato dal Parlamento è il secondo peggior preventivo cantonale svizzero di quest'anno). A mente dei contrari, questa modifica costituzionale, che prevede l'introduzione del freno ai disavanzi e del rispettivo moltiplicatore cantonale, non permetterà di rallentare l'annuale crescita delle spese dello Stato.

La situazione finanziaria del Cantone Ticino è seria. Il debito pubblico continua ad aumentare. Ammonta già a un miliardo e 800 milioni di franchi e tende a crescere sempre più. Se i cittadini non voteranno NO ai nuovi articoli costituzionali che introducono il freno al disavanzo e il moltiplicatore

cantonale d'imposta, la fattura che lasceremo alle future generazioni sarà sempre più salata. La maggioranza dei 2/3 dei deputati, necessaria per aumentare il moltiplicatore cantonale, non convince nessuno, né l'Unione Democratica di Centro che la ritiene solo una cortina fumogena per far digerire l'amara pillola, né il Partito socialista che la considera un escamotage per invalidare il meccanismo di riequilibrio.

Sia la sinistra, sia l'Unione Democratica di Centro fanno del resto rilevare come la legge sulla gestione finanziaria dello Stato preveda già oggi il pareggio del conto di gestione corrente nel medio termine, per cui l'eventuale mancata approvazione da parte del Popolo di questo nuovo strumento finanziario non lascerà certo le istituzioni ticinesi prive di disposizioni legali in questa materia.

Una sana gestione finanziaria, così come il controllo della spesa pubblica e la risposta ai nuovi bisogni, è il compito prioritario di chi è eletto in Governo e in Parlamento, al di là dell'esistenza o meno di meccanismi ancorati nella Costituzione cantonale.

**Per queste ragioni, invitiamo a votare NO
all'introduzione nella Costituzione cantonale
degli articoli 34bis e 34ter.**



Modifica di legge sottoposta alla votazione

Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997; modifica

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 28 marzo 2012 n. 6625 del Consiglio di Stato,
- visto il rapporto 14 gennaio 2014 n. 6625 R1 della maggioranza Commissione della gestione e delle finanze,

decreta:

I.

La Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997 è modificata come segue:

TITOLO Vbis - Regime finanziario (nuovo)

Art. 34bis (nuovo) ¹ La gestione finanziaria dello Stato è retta dai principi della legalità, della parsimonia e dell'economicità; le finanze devono essere equilibrate a medio termine, tenuto conto dell'evoluzione economica.

² Prima di assumere un nuovo compito, il Cantone ne esamina la sopportabilità finanziaria e le modalità di finanziamento.

³ Ogni compito deve essere valutato periodicamente al fine di verificare se è ancora necessario e utile e se il carico finanziario che comporta è sopportabile.

Art. 34ter (nuovo) ¹ Di principio, il preventivo e il consuntivo di gestione corrente devono essere presentati in equilibrio.

² Tenuto conto della situazione economica e di eventuali bisogni finanziari eccezionali, possono essere preventivati dei disavanzi entro i limiti definiti dalla legge.

³ I limiti definiti dalla legge vanno rispettati attraverso misure di contenimento della spesa, di aumento dei ricavi o di adeguamento del coefficiente d'imposta cantonale.

⁴ Eventuali disavanzi del conto di gestione corrente a consuntivo sono compensati con avanzi precedentemente realizzati; se ciò non è possibile devono essere recuperati nei termini indicati dalla legge.

⁵ Il Cantone adotta tempestivamente le misure necessarie a garantire il rispetto del principio dell'equilibrio finanziario.

⁶ Per decidere l'aumento del coefficiente d'imposta cantonale è necessaria la maggioranza qualificata di almeno 2/3 dei votanti in Gran Consiglio.

II.

¹ Ottenuta l'approvazione del popolo, la presente modifica costituzionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

² Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.

Bellinzona, 27 gennaio 2014

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **A. Del Bufalo**

Il Segretario generale: **G. Buzzini**





Sussidi di cassa malati

Oggetto della votazione

Il Popolo è chiamato a esprimersi sulla modifica degli articoli 28 e 29 della legge cantonale di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie.

Queste normative disciplinano uno dei criteri di calcolo della riduzione dei premi nell'assicurazione malattie (i cosiddetti sussidi di cassa malati) per le diverse categorie di età degli assicurati (minorenni fino a 18 anni, giovani adulti di età superiore a 18 anni e inferiore a 25 anni, e adulti di età superiore a 25 anni): il premio medio di riferimento.

Il testo attuale dei citati articoli prevede che il premio medio di riferimento sia determinato tenendo conto solo del modello assicurativo standard (libera scelta del fornitore di prestazioni), con franchigia ordinaria di 300 franchi l'anno e rischio d'infortunio incluso.

La misura approvata dal Gran Consiglio prevede di determinare il premio medio di riferimento considerando non solo il modello assicurativo standard ma, secondo le proporzioni riscontrate nelle scelte della popolazione, anche i modelli alternativi (ad esempio quello del "medico di famiglia") che sempre più sono preferiti dai cittadini ticinesi. La modifica mantiene invece la franchigia ordinaria di 300 franchi e comprende ancora il rischio d'infortunio.



Perché votare **sì**

Le argomentazioni di Governo e Parlamento a sostegno della modifica

Una soluzione di buonsenso, equa e socialmente sostenibile

La modifica adegua il calcolo della riduzione dei premi (del sussidio) alle scelte della popolazione ticinese, che sempre più privilegia modelli assicurativi alternativi (esempio del “medico di famiglia”). Così facendo si promuove una socialità più mirata.

Un incentivo a risparmiare sui premi mantenendo la qualità delle cure

Sia l'Ufficio federale della sanità pubblica, sia le associazioni dei consumatori invitano a sfruttare le opportunità di risparmio previste dalla legge federale sull'assicurazione malattie. Se il cittadino sussidiato applica questi consigli riesce – oltre a compensare la diminuzione dei sussidi con la scelta di modelli assicurativi alternativi meno cari – anche a risparmiare.

La modifica non tocca le fasce più fragili della popolazione

La modifica non interessa i beneficiari di prestazioni complementari all'AVS/AI, ai quali il sostegno al pagamento del premio di cassa malati continuerà ad essere garantito come finora. Anzi, per molti di loro la normativa federale prevede il riconoscimento di un importo superiore al premio effettivo favorendoli. La modifica è pure irrilevante per i beneficiari di prestazioni Laps (in particolare assegno integrativo, assegno di prima infanzia e prestazione assistenziale): di principio, la diminuzione del sussidio è in effetti compensata da queste prestazioni.

Il Ticino rimane il Cantone più generoso

Nel confronto intercantonale, anche grazie agli importanti miglioramenti introdotti nel 2013 per i bassi redditi, il nostro Cantone è mediamente il più generoso nella riduzione dei premi di cassa malati, sia verso le persone sole, sia nei confronti delle famiglie. Anche con questa riforma il Ticino mantiene la posizione di testa dei Cantoni più generosi.

Impatto non lineare della misura

L'impatto della misura cresce con l'aumentare del reddito. Le fasce di reddito più toccate sono quindi quelle più alte (ad esempio le famiglie con redditi lordi superiori a 100'000 franchi).

Il cittadino sussidiato può continuare a scegliere

Al pari degli altri cittadini, il beneficiario della riduzione dei premi rimane libero di scegliere il modello assicurativo e la franchigia che predilige.

È sempre possibile cambiare modello assicurativo

Anche il cittadino sussidiato, come tutti gli altri, se ha una franchigia ordinaria (di 300 franchi), può in ogni momento dell'anno passare da un modello assicurativo standard a un modello alternativo (ad esempio "medico di famiglia") presso la medesima cassa malati. La scadenza di fine novembre, in questo caso, non si applica.

Il cittadino sussidiato può ottimizzare il suo premio

Grazie ai numerosi modelli assicurativi alternativi, il cittadino sussidiato può compensare la diminuzione del sussidio con coperture più mirate. Ad esempio: a fronte di una diminuzione del sussidio di circa 400 franchi l'anno (sui 9000 franchi di sussidio ricevuti), una famiglia con due figli che sceglie il "medico di famiglia" riesce a risparmiare 1'960 franchi. Una persona sola, a fronte di una diminuzione del sussidio di 150 franchi, può ottimizzare il suo premio di 800 franchi grazie alla scelta di un modello alternativo.

Un beneficio anche per le finanze del Cantone

Questa modifica consente, con uno sforzo sopportabile e in un momento particolarmente difficile per le finanze cantonali, un contenimento dei costi di circa 14.5 milioni di franchi l'anno a fronte di una spesa, per questo genere di sussidi pubblici, di circa 270 milioni di franchi. Soprattutto evita dei dolorosi tagli nella socialità e un eventuale aumento delle imposte.

Per queste ragioni, Governo e Parlamento raccomandano di votare SÌ all'adeguamento delle modalità di calcolo della riduzione dei premi nell'assicurazione sociale e obbligatoria contro le malattie.





Perché votare **NO**

Le argomentazioni dei contrari alla modifica
“No ai tagli ai sussidi di cassa malati”
Testo elaborato dal Comitato referendario

Ancora una volta siamo chiamati a votare su un tentativo di taglio agli aiuti per pagare i premi di cassa malati. Ancora una volta per risparmiare Governo e Parlamento non trovano di meglio che applicare tagli lineari: a compiere i maggiori sacrifici sono le classi meno abbienti della popolazione. Ancora una volta siamo chiamati a dire NO a queste proposte antisociali che allargano la distanza fra chi ha di più e chi ha di meno.

Il messaggio governativo approvato dal Parlamento il 25 novembre 2013 indica: *“Il nuovo sistema di calcolo dei PMR (Premi medi di riferimento) impatta su tutti i beneficiari di Ripam (Riduzione ordinaria dei premi nell'assicurazione sociale e obbligatoria contro le malattie) in modo lineare”*. I tagli lineari per definizione sono la misura più iniqua possibile ancorché, certo, la più sbrigativa.

Basti considerare come ad una famiglia – composta da padre, madre e due figli minorenni – con un reddito disponibile fino a 22'138 franchi annui (ripetiamo: annui!), verrebbero tolti oltre 400 franchi l'anno di sussidio.

Gli eventuali problemi riguardanti i sussidi per i redditi elevati vanno risolti con soluzioni mirate e non penalizzando i più deboli e bisognosi. Ciò che purtroppo non è il caso per la misura oggetto della votazione.

La cosiddetta alternativa individuata da chi sostiene questi tagli antisociali, ovvero il ricorso al medico di famiglia, non è per nulla tale e già oggi questa possibilità è assai diffusa. Essa non salva coloro che l'hanno scelta dal taglio previsto, perché la riduzione lineare colpirà tutti, anche chi ha già preferito l'alternativa del medico di famiglia.

Siamo dunque alle solite: quando allo Stato mancano i mezzi finanziari, sono i più deboli ed indifesi e coloro che ne hanno davvero più bisogno, a farne le spese.

Oltretutto questa misura dovrebbe essere messa in atto in un Cantone, come il nostro, che di fronte a salari fra i più bassi della Confederazione, deve confrontarsi con premi di cassa malati fra i più alti.


La misura proposta escluderà dal sussidio oltre 5600 persone ed il taglio lineare colpirà in maggior misura i minorenni.

Il quadro della situazione si fa ancor più preoccupante se si pensa alle centinaia di milioni di franchi pagati ingiustamente dai ticinesi per costituire riserve di casse malati: mezzi che sono stati impiegati per moderare i premi di cassa malati in altri Cantoni. E ciononostante anche quest'anno in Ticino i premi sono aumentati, in alcuni casi in misura anche molto rilevante.

La volontà di escludere dall'aiuto nel pagamento dei premi di cassa malati un numero considerevole di persone non ha riscontro neanche nelle statistiche a livello nazionale, che registrano invece il 30% circa della popolazione svizzera al beneficio di sussidi per il pagamento dei premi di cassa malati.

Come ha avuto modo di sostenere negli scorsi mesi l'ex capo Ufficio assicurazioni malattia, uno dei massimi esperti in materia, si tratta di una "mazzata sulle spalle dei più poveri".

Per queste ragioni, invitiamo le elettrici e gli elettori ticinesi a votare un secco NO a questo taglio iniquo.





Modifica di legge sottoposta alla votazione

Legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal); modifica

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- richiamata la legge federale sull'assicurazione malattie del 18 marzo 1994 (LAMal);
- visto il messaggio 24 settembre 2013 n. 6851 del Consiglio di Stato,

decreta:

I.

La legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie del 26 giugno 1997 è modificata come segue:

Art. 28 ¹ Il premio medio di riferimento è stabilito, per le tre categorie di assicurati previste dalla LAMal, sulla base dei premi approvati dall'autorità federale nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

² Esso è calcolato sulla base della media ponderata dei premi dell'assicurazione standard, con franchigia ordinaria e rischio d'infortunio incluso, tenuto conto del numero degli assicurati iscritti presso ogni singolo assicuratore malattie ripartiti per le regioni di premio ammesse dalla LAMal (\bar{P}) e considerando:

- la percentuale di assicurati con modello assicurativo standard, con franchigia ordinaria (α);
- la percentuale di assicurati con modelli assicurativi alternativi, con franchigia ordinaria (β);
- lo sconto medio percentuale tra modello medico di famiglia e modello standard (γ).

³ Il regolamento stabilisce la data in cui è preso in considerazione il numero di assicurati e la modalità di calcolo della percentuale degli assicurati tra i vari modelli assicurativi.

Art. 29 Il premio medio di riferimento è stabilito come segue:

$$PMR = \bar{P} * \alpha + \bar{P} * (100\% - \gamma) * \beta$$

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Essa entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Bellinzona, 25 novembre 2013

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **A. Del Bufalo**

Il Segretario generale: **G. Buzzini**

C. Premio medio
di riferimento;
principi



Amnistia fiscale

Oggetto della votazione

A partire dal 1. gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2015 le persone fisiche e le persone giuridiche che hanno omesso di dichiarare redditi e/o sostanza rispettivamente utili e/o capitali potranno far capo all'amnistia fiscale beneficiando di una riduzione del 70% delle aliquote applicabili al recupero delle imposte cantonali e comunali sottratte negli ultimi 10 anni.

I proventi dall'amnistia confluiranno in un fondo cantonale per favorire il lavoro: il ricavato sarà infatti utilizzato per favorire l'economia ticinese e, in particolare, l'occupazione locale. Il provvedimento ha quindi anche uno scopo sociale.

L'obiettivo principale dell'amnistia consiste nel far emergere capitali non dichiarati che rischierebbero di non venire alla luce senza l'adozione di questo provvedimento. L'emersione di questi capitali permetterà di ampliare il substrato fiscale degli enti pubblici e comporterà quindi maggiori entrate ricorrenti. I capitali denunciati e i relativi redditi saranno infatti imposti in futuro e contribuiranno a incrementare il gettito fiscale dei Comuni, del Cantone e della Confederazione.

Il Consiglio di Stato, che già nel 2010 propose l'amnistia fiscale cantonale, stima che grazie all'amnistia fiscale potrebbero emergere ingenti capitali precedentemente mai dichiarati, assicurando così in futuro una loro corretta imposizione.



Perché votare **sì**

Le argomentazioni di Governo e Parlamento a sostegno della modifica

Provvedimento straordinario

L'amnistia fiscale cantonale risponde a due criteri importanti per la sua attuazione, ovvero il carattere eccezionale della misura (l'ultima amnistia generale risale infatti al lontano 1969) e l'onere a carico del contribuente in passato inadempiente (prelievo di una "tassa d'amnistia").

Misura necessaria

Considerato che l'Assemblea federale ha recentemente respinto il progetto di un'amnistia fiscale generale per le imposte federali, cantonali e comunali, la proposta di un'amnistia fiscale cantonale rappresenta una valida alternativa.

Aumento del gettito fiscale

L'amnistia risponde alla necessità per il Cantone e per i Comuni di trovare nuove entrate in un momento delicato per le finanze pubbliche. La misura farà emergere capitali precedentemente non dichiarati e garantirà un aumento del gettito fiscale ricorrente per effetto della regolarizzazione del capitale che, negli anni successivi, dovrà essere dichiarato ordinariamente assieme ai relativi redditi.

La Divisione delle contribuzioni quantifica i possibili maggior introiti derivanti dalle imposte cantonali e comunali in:

- 35 milioni di franchi *una tantum* conseguenti alla procedura di recupero d'imposta (a tassi agevolati);
- 7 milioni di franchi di nuove entrate ordinarie grazie ai capitali dichiarati in sede di amnistia dalle persone fisiche;
- 1 milione di franchi di nuove entrate ordinarie grazie ai capitali dichiarati in sede di amnistia dalle persone giuridiche.

Sostegno diretto all'occupazione locale

L'utilizzo dei ricavi dell'amnistia sarà vincolato alla costituzione di un fondo pubblico a favore dei lavoratori residenti, il cui scopo mira in particolare all'inserimento professionale delle persone senza lavoro e a garantire l'aggiornamento, il perfezionamento o la riqualifica professionale alle persone disoccupate.

Rientro di capitali esteri e sostegno all'economia locale

L'amnistia favorisce il rientro in Ticino e nelle banche ticinesi dei capitali detenuti all'estero che potranno così essere reinvestiti nel circuito economico locale, e permette di far fronte alle attuali difficoltà del settore finanziario nel nostro Cantone contribuendo al mantenimento dei posti di lavoro.

Promozione della "strategia del denaro pulito"

L'amnistia è una misura necessaria e coerente con i nuovi orientamenti del nostro Paese riguardo alla "strategia del denaro pulito", che imporrà agli istituti finanziari degli obblighi di diligenza accresciuti riguardo agli adempimenti fiscali (dichiarazione dei redditi e della sostanza) della clientela svizzera ed estera.

Per questi motivi, Governo e Parlamento raccomandano di votare SÌ alla modifica della legge tributaria per l'introduzione di un'amnistia fiscale temporanea.





Perché votare **NO**

Le argomentazioni dei contrari alla modifica
“Amnistia fiscale: né necessaria, né legittima”
Testo elaborato dal Comitato referendario

Ci sono persone in questo Cantone che ritengono che l'unico modo di risanare i conti dello Stato sia colpire i più deboli facendo nel contempo regali ai più ricchi.

Un esempio lampante è rappresentato dalla proposta di modifica della legge tributaria del 21 giugno 1994 che vorrebbe introdurre il principio dell'amnistia fiscale per le persone fisiche e giuridiche, votata dal Parlamento il 25 novembre 2013.

Questo provvedimento consente a chi ha evaso il fisco per anni sottraendo importanti risorse allo Stato, di autodenunciarsi e di beneficiare di uno sconto del 70% sul dovuto senza nemmeno pagare una multa.

Di fatto, quindi, questa amnistia fiscale intacca il principio della parità di trattamento fra contribuenti: chi ha dichiarato correttamente ha pagato il 100%, chi ha fatto il furbo pagherà solo il 30%. La proposta inoltre traballa dal profilo giuridico: diversi fiscalisti la ritengono incompatibile con la Costituzione federale e con la legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni.

I fautori dell'amnistia fiscale prospettano nuove entrate per lo Stato e la ritengono utile per l'economia e la piazza finanziaria del Cantone. Ma sono valutazioni errate. È noto che di questa amnistia fiscale beneficerebbero soprattutto le persone il cui reddito e il cui patrimonio sono particolarmente elevati, che potranno guadagnare parecchio grazie a questo regalo, mentre per i piccoli risparmiatori la sua applicazione non cambierebbe di molto la situazione.

I sostenitori della proposta ripetono che “tanto l'amnistia fiscale non costa nulla”. Questa è un'affermazione falsa.

Oggi in Svizzera, e quindi pure in Ticino, è già possibile per i contribuenti procedere all'autodenuncia esente da pena. Le persone che si autodenunciano possono beneficiare di condizioni particolari e non sono perseguite penalmente né multate. Devono solo impegnarsi a pagare quanto sottratto al fisco negli ultimi anni. Questa misura, nel periodo fiscale 2010 in Ticino ha reso possibili 67 autodenunce, che hanno permesso di creare un gettito fiscale supplementare di 17 milioni di franchi. Nel periodo fiscale 2011 vi sono state 128 autodenunce per un gettito fiscale ulteriore di 51 milioni di franchi. Nel 2012 esse sono salite a 173, mentre l'anno scorso sono state 225.

L'amnistia fiscale proposta oggi dal Gran Consiglio ridurrebbe semplicemente del 70% tutti i milioni che stiamo incassando in questo modo. Di conseguenza, non avremmo neanche le entrate supplementari da destinare al "Fondo per il lavoro".

Per questi motivi, i promotori del referendum contro l'amnistia fiscale e le persone che lo hanno sottoscritto invitano a votare NO a questa amnistia scandalosa e iniqua, che favorisce i furbi e discrimina i contribuenti onesti.





Modifica di legge sottoposta alla votazione

Legge tributaria del 21 giugno 1994; modifica

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- vista l’iniziativa parlamentare elaborata 28 maggio 2013 presentata dai Capigruppo di PLR, LEGA, PPD, VERDI e UDC;
- visto il rapporto di maggioranza 15 novembre 2013 della Commissione speciale tributaria,

decreta:

I.

La legge tributaria del 21 giugno 1994 è così modificata:

Aliquote attenuate
in caso di
autodenuncia
esente da pena

Art. 309e (nuovo) ¹ Le aliquote applicate al ricupero dell’imposta non incassata ai sensi dell’articolo 236 capoverso 1 in relazione alle autodenunce esenti da pena presentate dal 1. gennaio dell’entrata in vigore al 31 dicembre dell’anno successivo all’entrata in vigore, sono ridotte del 70 per cento. Sugli elementi già tassati la riduzione è applicata sull’aumento dell’aliquota marginale.

² La riduzione delle aliquote è applicabile quando sono adempiute le condizioni dell’articolo 258 capoverso 3 (autodenuncia esente da pena).

³ La riduzione delle aliquote non è ammessa in relazione alla costituzione di riserve occulte non tassate.

⁴ La riduzione delle aliquote di cui al capoverso 1 è ammessa unicamente sugli elementi sottratti non dichiarati all’autorità fiscale entro il 31 dicembre dell’anno precedente l’entrata in vigore.

Aliquote attenuate
in caso di
autodenuncia
esente da pena

Art. 314e (nuovo) ¹ Le aliquote applicate al ricupero dell’imposta non incassata ai sensi dell’articolo 236 capoverso 1 in relazione alle autodenunce esenti da pena presentate dal 1. gennaio dell’entrata in vigore al 31 dicembre, dell’anno successivo all’entrata in vigore, sono ridotte del 70 per cento.

² Le aliquote ridotte sono applicabili soltanto quando sono adempiute le condizioni dell’articolo 265a capoverso 1 (autodenuncia esente da pena).

³ La riduzione delle aliquote non è ammessa in relazione alla costituzione di riserve occulte non tassate.

⁴ La riduzione delle aliquote di cui al capoverso 1 è ammessa unicamente sugli elementi sottratti non dichiarati all’autorità fiscale entro il 31 dicembre dell’anno precedente l’entrata in vigore.

II. - Entrata in vigore

Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato decide la data di entrata in vigore.

Bellinzona, 25 novembre 2013

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **A. Del Bufalo**

Il Segretario generale: **G. Buzzini**



Come si vota

Il voto si esprime con la formula **Sì** o **NO** per l'accettazione o il rifiuto degli oggetti sottoposti a votazione.

Orari di voto

La votazione cantonale ha luogo **domenica 18 maggio 2014 e nei giorni stabiliti dal Municipio.**

Gli elettori sono invitati a porre attenzione agli orari di voto e ai giorni di apertura degli uffici elettorali, consultando gli albi comunali, verificando i documenti informativi allegati al materiale di voto oppure chiedendo informazioni alla Cancelleria comunale.

Voto per corrispondenza generalizzato

È possibile votare per corrispondenza a partire dal momento in cui si riceve il materiale di voto.

Le buste per il voto per corrispondenza devono essere spedite per il tramite del servizio postale (con affrancatura) oppure recapitate alla Cancelleria o depositate, laddove esistono, nelle buca delle lettere comunali (senza affrancatura).

Modalità di voto

L'elettore compila la scheda di voto e la ripone nell'apposita busta. Successivamente indica di proprio pugno la data di nascita completa e sottoscrive (firma autografa) **la carta di legittimazione di voto (la lettera intera, senza ritagliarla)** che ripone unitamente alla busta con l'indicazione votazione cantonale e quella con l'indicazione votazione federale, nella busta di trasmissione grigia per il voto per corrispondenza.

Le buste per il voto per corrispondenza devono giungere alla Cancelleria comunale **entro le ore 12.00 di domenica 18 maggio 2014** per essere considerate ai fini dello spoglio. Si consiglia di non attendere gli ultimi giorni per l'invio della busta.

Voto al seggio elettorale

L'elettore che vota al seggio deve portare con sé la carta di legittimazione di voto; essa serve quale prova di non aver votato per corrispondenza.

Per ulteriori informazioni è a disposizione il numero verde 0800 00 15 00 oppure il sito www.ti.ch/diritti-politici